



**SIMeVeP**  
Società Italiana di Medicina  
Veterinaria Preventiva

**Rieti 26-27 settembre 2019**

**Corso ECM " Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell'attività di polizia giudiziaria in relazione all'efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria "**

## **Relazione**

**" Azioni in caso di non conformità accertata: il procedimento amministrativo sanzionatorio. Esercizio dell'azione penale per quanto di competenza."**

**Dott. Alfredo Pecoraro**  
**Dirigente Servizio IAPZ ASL Napoli 3 Sud**

MISURE DI ATTUAZIONE  
O  
AZIONI ESECUTIVE

## Art. 55, Reg. CE 882/2004

### Articolo 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica

## Art. 139, Reg. UE 2017/625

### Articolo 139 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

**La sanzione è la misura punitiva predisposta da un ordinamento giuridico da applicare in caso di inosservanza di norme**

## Art. 55, Reg. CE 882/2004

### Articolo 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **regole** in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica

## Art. 139, Reg. UE 2017/625

### Articolo 139 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **norme** relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

**Norma**

## **NORMA GIURIDICA**

**è un comando generale ed astratto rivolto dallo Stato ai consociati, con il quale viene imposta a tutti una certa condotta, sotto la minaccia di una sanzione**

# CARATTERISTICHE DELLA NORME GIURIDICHE

**GENERALITA'**: si applicano a tutti i soggetti che si trovano in quella specifica situazione; il comando non si rivolge ad una singola persona ( dando luogo così a privilegi e discriminazioni ) , ma ad una generalità di persone

**ASTRATTEZZA**: le norme sono astratte perché non descrivono un caso concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione una situazione astratta che diviene concreta e specifica solo nel momento in cui si verifica il fatto. Ad es. la norma non dice “il sig. Rossi ha rubato e quindi deve essere arrestato”, bensì “chiunque ruba deve essere arrestato”. Le norme giuridiche prevedono “situazioni-tipo” o “fatti-specie” alla quale tutti i casi concreti potranno ricondursi. Il caso del sig. Rossi che ruba rientra nella norma generale che punisce chi ruba.



Una **fattispecie** è la situazione particolare disciplinata da una norma giuridica, o parte di essa, nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile.

Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un *istituto giuridico*.

**NOVITA'**: le norme giuridiche possono disciplinare nuove situazioni o modificare quelle esistenti

**IMPERATIVITA' ( o COAZIONE )** : gli interessati non possono sostituire le norme con altre

**POSITIVITA'**: le norme giuridiche sono quelle create e riconosciute in un determinato momento storico e per un determinato gruppo sociale dagli organi che hanno il potere di farlo; **solo lo Stato puo' produrre norme**

**ESTERIORITA'**: oggetto della norma deve essere l'azione esterna del soggetto non gli stati psichici interiori

**COATTIVITA'**: sono imposte con la forza mediante sanzione

**RELATIVITA'**: le norme sono relative perché variano nel tempo e nello spazio

**L'insieme delle norme  
costituiscono il diritto**

L'insieme delle norme che organizzano una società costituisce l'ordinamento giuridico ( o diritto oggettivo o diritto positivo )

# DIRITTO OGGETTIVO ( o ordinamento giuridico )

È l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la vita di una comunità stabile ( norma agendi ), viene detto anche DIRITTO POSITIVO , la sua funzione è quella di risolvere pacificatamente i conflitti di interessi tra gli uomini



## DIRITTO PUBBLICO

diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che essi intrattengono con i privati

Ad es.:

Diritto costituzionale  
Diritto penale  
Diritto tributario  
Diritto amministrativo

## DIRITTO PRIVATO

interviene a regolare i rapporti tra soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità

Ad es.:

Diritto civile  
Diritto commerciale  
Diritto del lavoro  
Diritto agrario

# Struttura della norma giuridica

**PRECETTO**

Comportamento descritto nella norma



**SANZIONE**

Conseguenza prevista per chi non rispetta la norma

# PRECETTO

puo' imporre

**Un divieto** comportamento vietato ( norma proibitiva )

**Un obbligo** comportamento imposto ( norma precettiva )

**Un potere** comportamento permesso ( norma permissiva )



Esempio

**Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158**

**"Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"**

Art. 2, D.Lvo 158/2006

*Divieto di immissione sul mercato*

1. **E' vietata:**

- a) l'immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri ai fini della loro somministrazione a tutte le specie animali;
- b) l'immissione sul mercato di estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste ai fini della loro somministrazione ad animali le cui carni ed i cui prodotti sono destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti agli articoli 4 e 5.

**Norma proibitiva**

## Art. 15, D.Lvo 158/2006

### *Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari*

1. Il veterinario che cura gli animali **annota**, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

**Norma precettiva**

## Art. 4, D.Lvo 158/2006

### *Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari*

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, **e' consentito** somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:

a) testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;

b) sostanze ( $\beta$ )-agoniste ovvero trenbolone allilico da somministrare per via orale ad equidi o ad animali da compagnia, sempreche' siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;

c) sostanze ( $\beta$ )-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;

d) estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri per il trattamento di macerazione o mummificazione fetale dei bovini o della piometra per i bovini.

**Norma permissiva**

# SANZIONE

Puo' essere

DETENTIVA

PECUNARIA

RESTRITTIVA ( quando consiste in limitazioni di determinate libertà )

**Esempio di sanzioni restrittive**

## Art. 7, D.Lvo 151/2007

### *Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.

## Art. 9, D.Lvo 151/2007

### *Sanzioni accessorie*

1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, **e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi.** Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, **e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi.** Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, **e' soggetto alla revoca della autorizzazione.**

4. -----

5. -----



In base alla sanzione, le norme giuridiche vengono classificate in :

### **NORME PERFETTE**

Sono quelle norme munite di sanzione

### **NORME IMPERFETTE**

Sono quelle norme non munite di sanzione

### **NORME MEN CHE PERFETTE**

Sono quelle norme la cui inosservanza è punita con una sanzione non adeguata; rappresentano una categoria di norme intermedie tra quelle perfette e quelle imperfette. Esse sono dette anche norme relativamente imperfette. Indicano le norme giuridiche che sanciscono un divieto, prevedendo una sanzione per la relativa violazione, ma non l'eliminazione dell'atto compiuto violando il divieto.

## Esempio di norme men che perfette

*L'art.89 del Codice civile stabilisce che la donna non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dalla scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. L'art.140 c.c. prevede, per la donna che contrae il matrimonio in violazione dell'art.89 c.c., per l'ufficiale che lo celebra e per l'altro coniuge, solamente una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da 20 a 82 €.*

### Ratio Legis

La *ratio* del lutto vedovile è quella di evitare la cd. *commixtio* (o *turbatio*) *sanguinis*, cioè il rischio di dubbi sulla paternità del figlio nato durante il periodo compreso nei citati 300 giorni.

## Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148

"Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"

### Art.3

1.

**f) stabilimento di lavorazione autorizzato:** ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per l'attività di lavorazione per il consumo umano di animali d'acquacoltura, ed autorizzata ai sensi degli articoli 4 e 6;

### Art. 9.

#### *Obblighi di registrazione e tracciabilità*

2. Gli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono annotare in un apposito registro tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita da tali stabilimenti.

Art. 3.  
Definizioni

- a) -----
- b) **animali d'acquacoltura**: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti: uova e sperma, allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati;
- c) -----
- d) -----
- e) **animali acquatici**:
- 1) i pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alla superclasse gnathostomata (classe Chondrichthyes e Osteichthyes);
  - 2) i molluschi appartenenti al phylum Mollusca;
  - 3) i crostacei appartenenti al subphylum Crustacea;

## Art. 56.

### *Sanzioni*

1. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 2.000.

### Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190

"Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare"

## Art. 2.

### *Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

**C'è differenza tra una norma ed un provvedimento amministrativo ?**

**La norma giuridica si distingue da un provvedimento amministrativo perché quest'ultimo è specifico e concreto, riferito ad un soggetto ed ad un caso ( situazioni determinate o determinabili )**

## C'è differenza tra una norma ed una disposizione di legge ?

La norma giuridica è una regola di comportamento che si ricava dalla disposizione ( testo scritto, parte materiale della norma )

La disposizione è il testo scritto, consistente in una o più frasi di senso compiuto, distribuite in articoli, commi, punti e lettere, da cui si ricavano, tramite l'interpretazione, le norme. Tutte le disposizioni hanno almeno una norma, non tutte le norme hanno una disposizione ( ad. es. le consuetudini )

Ad una norma possono corrispondere più disposizioni (tale è il caso, ad esempio, quando si parla di un «combinato disposto della disposizione X e della disposizione Y»),

Il **combinato disposto** è una modalità interpretativa dei testi normativi in base alla quale si ricava una norma attraverso la combinazione di due o più disposizioni normative.



## Esempio

Il combinato disposto dell'art. 1 del regolamento n. 2410/70 e dell'art. 11 del regolamento n. 1052/68 implica che, se non vi è alcuna disciplina comunitaria in materia, il giudice nazionale è competente a vagliare il valore probante di ogni analisi effettuata per determinare la percentuale di grassi dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento n. 2410/70 alle voci 11.02 A V a) e 11.02 A V b).

**Regola**

**Norma giuridica e regola giuridica sono sinonimi, sebbene qualcuno identifica le regole con le norme non giuridiche ( regole religiose, di condotta morale, sociali, sportive ), che non si rivolgono a tutti, non sono imposte dallo Stato, non sempre prevedono sanzioni**

## Art. 55, Reg. CE 882/2004

### Articolo 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le regole **in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate.** Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica

## Art. 139, Reg. UE 2017/625

### Articolo 139 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme **relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione.** Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

## Art. 55, Reg. CE 882/2004

### Articolo 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **regole** in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. **Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica

## Art. 139, Reg. UE 2017/625

### Articolo 139 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **norme** relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. **Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.** Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

**Alcuni esempi**

# Decreto Legislativo

6 novembre 2007, n. 193

"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"

## Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190

"Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare"

Reg. CE 178/2002

Art. 17, comma 3

Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. **Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**



## Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate "

Reg. CE 1/2005

Articolo 25 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. **Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 26, entro il 5 luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche che le riguardano

## Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

Reg. CE 183/2005

Art. 30 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. **Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.** Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 8 febbraio 2007 e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

## **DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 29**

**Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.**

### **Reg. CE 504/2008**

#### **Articolo 24**

**Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire la loro applicazione. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.**

**“ Il valore d'una sanzione dipende dalla sua efficacia. Essa è efficace solo in quanto produce il pentimento e la conversione e fa nascere il desiderio di far meglio ”. ( Jean Violett )**

## Art. 55, Reg. CE 882/2004

### Articolo 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **regole** in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. **Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica**

## Art. 139, Reg. UE 2017/625

### Articolo 139 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **norme** relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. **Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

## Art. 55, Reg. CE 882/2004

### Articolo 55 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **regole** in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica

## Art. 139, Reg. UE 2017/625

### Articolo 139 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le **norme** relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.
2. **Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.**

## Art. 1, Reg. UE 2017/625

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:

- a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) le prescrizioni in materia di salute animale;

- e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.



# Sanzioni penali per pratiche fraudolenti

## **Art. 515 c.p.**

### **Frode nell'esercizio del commercio.**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la **reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065**. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

## **Art. 516 c.p.**

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con **la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032**.

## **Art. 517c.p.**

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, **se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro**.

## Art. 517-bis \* c.p.

### Circostanza aggravante

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

\* Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, del d.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

# La riforma dei reati alimentari

## ( Commissione Caselli )

# Alcune novità

nuovo **art. 516 c.p.** introduce un autonomo reato di frode commerciale riguardante alimenti, che richiama sempre il concetto di "*aliud pro alio*" ma riferito al commercio di questo genere di beni. La nuova norma, dunque, si applica tutte le volte in cui l'acquirente (consumatore o imprenditore) riceve un prodotto diverso per quantità, qualità, origine o provenienza rispetto a quanto pattuito.

## **il reato di agropirateria (art. 517-*quater*.1)**

Si tratta di un reato associativo (come l'associazione per delinquere e l'associazione di stampo mafioso) in cui una organizzazione di fatto imprenditoriale si inserisce nella filiera commerciale o logistica di alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, o utilizza marchi, segni, o indicazioni false, tali cioè da trarre in inganno i consumatori sull'origine o identità o qualità del prodotto.

Il riformatore è stato accorto nell'individuare sanzioni particolarmente efficaci ed ulteriori rispetto alla detenzione per le persone fisiche responsabili.

Vengono infatti previste **pene accessorie** quali l'interdizione dall'attività commerciale e promozionale dei prodotti alimentari, anche per interposta persona fisica o giuridica, il divieto (nuovo art. 518) di ottenere autorizzazioni o concessioni per lo svolgimento di medesime attività e perfino il divieto di accedere a finanziamenti pubblici.

Nei casi più gravi (o di recidiva), si può arrivare infine alla chiusura dello stabilimento o dell'esercizio (nuovo art. 518 *bis*).

**Il Ministro Martina ha dichiarato:** *"Facciamo un passo in avanti fondamentale per la lotta ai reati agroalimentari. Con l'approvazione del disegno di legge, frutto del lavoro della Commissione guidata dal Presidente Giancarlo Caselli con il ministro Andrea Orlando, l'Italia propone un modello nuovo di contrasto al crimine in questo settore strategico. L'agropirateria diventa reato, le frodi commesse dalle organizzazioni mafiose vengono punite più duramente, la tutela della salute dei consumatori si rafforza. Dopo la legge contro il caporalato, serve una svolta per la massima legalità nella filiera del cibo. Questa legge può dare un contributo decisivo. Avanti per la sua approvazione."*

**( [agrilegal.it](http://agrilegal.it) )**

## Articolo 137 , Reg. UE 2017/625

### Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.
2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
  - a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno;
  - b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.



# Problematiche operative in campo penale

## **Art. 330 c.p.**

### **Acquisizione delle notizie di reato**

**1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.**

## Art. 347c.p.p.

Obbligo di riferire la notizia del reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

## Art. 355 c.p.p.

Convalida del sequestro e suo riesame.

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso **senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore**, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

**Senza ritardo ?**

Ai fini della valutazione di un tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al P.M., l'espressione adoperata dalla legge, che si riferisce alla locuzione " **senza ritardo** " pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio onerato di un medio carico di lavoro ( **Cass. Pen., sez. VI, 19.03.2007 n° 18457** )

# Senza ritardo

Cioè entro un termine tale da non pregiudicare e vanificare la funzione direzionale e di coordinamento delle indagini svolte dal P.M.

In pratica, il predetto termine è violato quando, per il lasso di tempo trascorso dall'acquisizione delle notizia di reato, risulta compromessa ogni attività di indagini che potrebbe essere svolta dal P.M., in quanto ad es. le fonti di prova sono state modificate, alterate o addirittura disperse.

# SCHEMA PROCEDIMENTO PENALE





Quale sanzione a carico della  
polizia giudiziaria se ritarda  
l'inoltro dell'informativa di  
reato ?

# **DECRETO LEGISLATIVO**

**28 luglio 1989, n. 271**

**Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.**

## Art. 16 (Sanzioni disciplinari)

- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.**
- 2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.**
- 3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.**

**DIFFICOLTA' NELLA SCELTA DELLE  
MISURE DI ATTUAZIONE  
( O DELLE AZIONI ESECUTIVE )**

**Il procedimento amministrativo  
sanzionatorio/penale inizia con  
l'esatta individuazione della  
norma violata**

## **Art. 1, legge 689/81**

**Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.**

**A volte è molto difficile  
individuare la norma violata e/o  
la sanzione da applicare**

**Alcuni esempi**



**Primo esempio**

Quale violazione amministrativa contestare a Tizio proprietario di una pensione clandestina per cani ove è stata commessa la violazione dell'art. 727 c.p. ?

# ESTINZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

Una volta che la norma giuridica è entrata in vigore, essa è efficace fino a quando non viene fatta cessare.

La cessazione di una norma giuridica può avvenire perché:

la norma viene abrogata;

la norma viene annullata.

L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione *ex nunc* (non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica.

# Disposizioni preliminari al codice civile

## Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori:

- per dichiarazione espressa del legislatore ( abrogazione espressa )
- o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ( abrogazione tacita )
- o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ( abrogazione implicita )

Sebbene la lettera dell'art. 15 disp. prel. cod. civ. si riferisca solo alle "leggi", anche le norme poste dai regolamenti (fonti secondarie) possono essere abrogate espressamente, tacitamente o implicitamente da un successivo regolamento

I regolamenti e le altre norme secondarie non possono invece essere abrogati mediante *referendum* (né annullate con sentenza della Corte Costituzionale), **esclusivamente applicabile alle fonti primarie**, art. 75 Cost. È indetto *referendum popolare* per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (la Corte Costituzionale si ritiene competente a giudicare sulla legittimità costituzionale dei soli atti aventi forza di legge).



Il *referendum* regionale, previsto dall'art. 123 Cost. e disciplinato dai singoli Statuti, può invece determinare l'abrogazione di atti diversi dalle fonti primarie: *leggi e provvedimenti amministrativi della regione.*

ART. 123, Cost.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. **Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali**

Le norme giuridiche possono essere abrogate soltanto da norme di pari grado o di grado superiore. L'abrogazione si dice **parziale** se riguarda soltanto una parte della norma.

# Scala gerarchica delle fonti del diritto

## Fonti Costituzionali

Costituzione, Leggi costituzionali

## Fonti Primarie

Norme comunitarie, Leggi ordinarie, Leggi regionali,  
Decreti legge, Decreti Legislativi

## Fonti secondarie

Regolamenti governativi, ministeriali, regionali,  
enti locali

## Fonti terziarie

Usi e consuetudini

**Esempio di abrogazione di norme**

## Art. 3, D.Lvo 193/2007

### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell'articolo 20;

d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3;

l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;

m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;

n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;

o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;

q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;

r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;

s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

**b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;**

**e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;**

**g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;**

**l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;**

Perché questa specifica ?

Per impedire il fenomeno della **reviviscenza di norme abrogate**, cioè quelle situazioni in cui l'interprete deve considerare nuovamente vigente una norma che in precedenza doveva essere considerata abrogata.



## **Reviviscenza**

**Ritorno in vita di una norma abrogata da una disposizione successiva a sua volta abrogata da altra disposizione posteriore**

**Un esempio**

**r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;**

**DPR 309/98**

#### **14. Abrogazioni**

**1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, è abrogato.**

## REVIVISCENZA

D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227.

Regolamento di attuazione della direttiva (CEE) n. 657/88, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle [...]



abrogazione

D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.



abrogazione

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193

"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"

La consuetudine di inosservanza di una certa norma **(desuetudine)** non produce, nell'ordinamento italiano, alcun effetto abrogativo, né sulle leggi, né sui regolamenti. L'art. 1 delle disp. prel. cod. civ. pone una gerarchia fra le fonti e colloca leggi e regolamenti (fonti-atto) in posizione privilegiata rispetto agli usi (consuetudini, fonti-fatto).

Il criterio gerarchico prevale qui su quello cronologico e la norma inferiore non può abrogare quella superiore.

Mentre l'abrogazione è definitiva la **sospensione** di norma ha carattere provvisorio e temporaneo

Per **annullamento** si intende uno dei modi di cessazione di efficacia di un atto normativo. L'annullamento si distingue dall'abrogazione, perché mentre il primo opera retroattivamente (***ex tunc*: l'atto annullato si considera come se non fosse mai entrato in vigore**), la seconda, stante il principio generale di irretroattività delle leggi (art. 11 disp. prel. c.c.), opera in linea di principio *ex nunc* (l'atto normativo abrogato continua ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima della sua abrogazione).

L'annullamento di un atto normativo può aversi in due ipotesi:

□ nel caso di fonti primarie, con una sentenza della Corte costituzionale che ne dichiara, *ex artt. 134 e 136 Cost.*, l'illegittimità costituzionale

□ e, nel caso di fonti secondarie, ad opera degli organi di giustizia amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato).



**Modifiche di una norma**

La **deroga** (o, più raramente, di **derogazione**), in diritto, indica una situazione in base alla quale una norma giuridica non trova applicazione oppure viene disapplicata in luogo di altra norma, nelle ipotesi stabilite dalla legge.

La norma derogata non viene eliminata dall'ordinamento giuridico ma vede ridotto il suo ambito di applicazione; questo distingue la deroga dall'*abrogazione* che comporta, invece, la totale cessazione di vigenza della norma.

La deroga nasce da un contrasto fra norme di tipo diverso, nel senso che la norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante è una norma particolare: è semplicemente un'eccezione alla regola.

Tipico esempio ricorre quando la fattispecie disciplinata da una norma (detta *norma derogante*) è più specifica di quella disciplinata da un'altra (detta *norma derogata*) di modo che tra le due intercorre un rapporto di regola ed eccezione.

Ad esempio, una norma che vieta la circolazione degli autocarri deroga a una norma più generale che permette la circolazione dei veicoli a motore perché la prima fa riferimento ad una classe - gli autocarri - che è inclusa nella classe alla quale fa riferimento la seconda - i veicoli a motore - ed è più specifica di questa.

In diritto la **dispensa** si distingue dalla deroga in quanto sottrae uno specifico **soggetto** dall'applicazione della norma, mentre la deroga agisce sulla norma stessa ed ha, quindi, efficacia *erga omnes*, ossia nei confronti della generalità dei soggetti.

Quale violazione amministrativa contestare a Tizio proprietario di una pensione clandestina di cani ove è stata commessa la violazione dell'art. 727 c.p.?

**Cosa deve fare Tizio per aprire una  
pensione per cani?**



## Articolo 19, Legge 241/90

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia )

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato [.....]

**Regole e suggerimenti per la redazione  
dei testi normativi**  
manuale per le Regioni promosso dalla  
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative  
delle Regioni e delle Province autonome  
con il supporto scientifico  
dell'Osservatorio legislativo interregionale

## PARTE V MODIFICHE

### 64. Definizione ed uso del termine "modifica"

1. Per "modifica" s'intende ogni disposizione che interviene in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o comunque incide sul contenuto normativo di disposizioni previgenti.

### 65. Uso dei termini

a) "sostituzione": la nuova disposizione, nel togliere precedenti parole, le sostituisce con parole nuove.

Quale norma è stata modificata  
con sostituzione di parole dall'art.  
19 della legge 241/90 ?

D.P.R. 320/54

## TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali

### Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

[.....]

**f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;**

[.....]

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), **f)**, g), h), è subordinata a preventivo **nulla osta** del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda

D.P.R. 320/54

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali

Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

[.....]

f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;

[.....]

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda

Articolo 19, Legge 241/90

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia )

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o **nulla osta** comunque denominato, -----  
-----, è sostituito da una segnalazione dell'interessato [.....]

L'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fu istituito con d.lgt. 12 lug. 1945, n. 417 e disciplinato nelle attribuzioni e nell'ordinamento con d.lg. lgt. 31 luglio 1945, n. 446, modificato con d.lg. 8 mag. 1948, n. 1204, e con d.p.r. 4 ottobre 1949, n. 695. Posto alle dipendenze della Presidenza del consiglio dei ministri, ereditò le competenze della soppressa Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno, divenendo l'organo tecnico centrale cui spettava la tutela della salute pubblica, il coordinamento sull'attività degli uffici statali che avevano attribuzioni in materia di igiene e sanità e la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti sorti con lo scopo di combattere le malattie sociali.

L'Alto commissariato non disponeva di una propria organizzazione periferica, l'autorità sanitaria provinciale rimase, come era stato per la Direzione generale della sanità, il prefetto che, pur dipendendo gerarchicamente dal Ministero dell'interno, continuava ad esercitare le funzioni attribuitegli dal T.U. del 1934, essendo tenuto ad eseguire le disposizioni impartite dall'alto commissario; a fianco del prefetto, il medico provinciale e il consiglio provinciale di sanità; presso i comuni, il sindaco affiancato dall'ufficiale sanitario.



## Ministero della sanità

Formalmente infine il dicastero della salute nacque come *Ministero della sanità*, con la legge 13 marzo 1958, n. 296 per scorporo dal **Ministero dell'interno**, sotto il **governo Fanfani II**, e con l'accorpamento delle funzioni dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità.

## Art. 2.

**Sono devolute al Ministero della sanità:**

- 1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ;**
- 2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanità pubblica;**
- 3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.**

## Art. 4.

Sono organi periferici del Ministero della sanità:

- 1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;
- 2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;
- 3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli artt. 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto.

## Art. 13, Legge 833/78

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Nel 1999, con la riforma dell'organizzazione del Governo (**Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300**), la Prefettura è stata trasformata in Ufficio Territoriale del Governo. **Il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 29** ha ufficializzato la nuova denominazione di Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. La normativa ribadisce che i compiti del prefetto sono quelli di rappresentare il governo, coordinare le amministrazioni statali sul territorio, tutelare l'ordine pubblico, occuparsi di protezione civile, difesa civile, collaborare con regioni ed enti locali.

# Quale sanzione applicare ?

## Art. 6, comma 3, legge 218/88:

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

**430 €**

**ABROGATO** Articolo 163 , DPR 320/54

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

**Abrogazione implicita**

**Secondo esempio**

L'autorità competente accerta  
che un allevatore non ha  
registrato un trattamento  
farmacologico.

Come procedere ?



Reg. CE 852/2004

Allegato I

Parte A

### III TENUTA REGISTRAZIONI

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

-----

b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione

-----

## Art. 79., D.Lvo 193/2006

### *Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti*

1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE, **i proprietari e i responsabili di animali** destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:

a) data;

b) identificazione del medicinale veterinario;

c) numero di lotto;

d) quantità;

e) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;

f) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;

g) **data di inizio e di fine del trattamento.**

## Art. 15, D.Lvo 158/2006

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

**Quale norma applicare ?**

D.Lvo 193/2007, art. 6

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 250 a euro 1.500;**

D.Lvo 193/2006, art. 108

17. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 13 ( sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.600,00 a euro 15.500,00** ) [.....] il proprietario o il responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti che non osserva le disposizioni dell'articolo 79 [.....]

D.Lvo 158/2006, art. 32

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 2, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.037 euro a 12.394 euro.**

**Come procedere ?**

Caso di

**"CONCORSO APPARENTE  
DI NORME"**

Ricorre il fenomeno del **concorso**  
**apparente di norme** quando piu'  
norme sembrano **apparentemente**  
disciplinare il medesimo fatto, ma al  
caso concreto ne deve essere  
applicata una soltanto per non  
incorrere nella violazione del *ne bis*  
*in idem sostanziale*



il principio del ne bis in idem opera sul versante sostanziale, laddove l'ordinamento giuridico impone il divieto di punire più volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto posto in essere, alla luce del principio di offensività e di proporzionalità tra pena ed offesa

il principio del ne bis in idem è consacrato non solo in ambito penale nazionale (e nei rispettivi ordinamenti penali nazionali di ogni Stato democratico), ma anche in ambito sovranazionale: sia sul piano europeo, sia sul versante convenzionale ad opera della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

## Art. 649. c.p.p.

### Divieto di un secondo giudizio.

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

## ARTICOLO 4, Protocollo 7, CEDU

### Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione

# Per la CEDU il *ne bis in idem* del Protocollo n. 7 non include la dimensione internazionale

**I principio del *ne bis in idem*, assicurato dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non si applica nei casi di doppio procedimento nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto in due Stati diversi.** Di conseguenza, è inevitabile che il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di un uomo assolto in Germania e condannato in Francia per lo stesso fatto venga dichiarato inammissibile.

**Così ha fatto Strasburgo con la decisione del 20 febbraio, resa nota il 29 marzo, nel caso *Krombach contro Francia* (ricorso n. 67521, [KROMBACH c. FRANCE](#)).**

**Metro risolutivo:**

**CRITERIO DI SPECIALITA'**

**Al fine di accertare la natura  
apparente del concorso tra  
norme, il legislatore ha prediletto  
il criterio della specialità ovvero  
della prevalenza della norma  
speciale rispetto a quella  
generale.**

L'operatività del rapporto di specialità presuppone che trovi applicazione soltanto la norma che contenga tutti gli elementi costitutivi di un'altra norma, con l'aggiunta di un contenuto ulteriore, specializzante, sul presupposto indefettibile che ambo le prescrizioni regolino la stessa materia



Ne discende che la norma generale ha portata applicativa piu' ampia rispetto a quella speciale, ma che ogni fattispecie da quest'ultima disciplinata, rientrerebbe, qualora la norma speciale venisse meno, nell'ambito applicativo di quella generale.

## Art. 15, c.p.

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito

## Art. 9, legge 689/81

### Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande

***( comma così sostituito dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 507 del 1999)***

## Art. 9, legge 689/81 Principio di specialità

[.....]

[.....]

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande

*( comma così sostituito dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 507 del 1999)*

**Esempio**

**Idrossimetilfurfurale (HMF)** è un prodotto di disidratazione del fruttosio.


È utilizzato come indice della freschezza del miele e del suo stato di conservazione: il contenuto in HMF non deve superare 40 ppm.

Analizzando il miele appena smielato, i valori di HMF sono molto vicini a 0 mg/kg e vi si possono scostare solo di poche unità. Esso aumenta in maniera esponenziale in relazione alle temperature alle quali viene esposto il miele durante le fasi di lavorazione o di stoccaggio e alla sua acidità.


Il contenuto di HMF di un miele, seppure non influisce sulla salubrità del prodotto (se non in misura davvero irrisoria), è però comunemente considerato un parametro qualitativo importante soprattutto perché **è il principale indice della sua freschezza**. In poche parole il suo valore sta ad indicare la degradazione che il miele ha subito durante le fasi di lavorazione e conservazione.

Prove sperimentali dimostrano che se il miele viene conservato ad una temperatura al di sotto di 25°C, l'evoluzione dell'HMF è lenta e certamente il valore di 40mg/kg molto difficilmente sarà superato nei 18-24 mesi di solito consigliati. Sopra i 30°C, invece i mieli si degradano molto velocemente e lo fanno tanto più velocemente quanto più è basso il valore del pH.

## ***Evoluzione HMF a 20°C***



## ***Evoluzione HMF a 30°C***





## Alterazione

il termine *alterazione* è usualmente adoperato dal legislatore allorché si tratta di indicare non una "azione" sull'alimento, ma uno "stato" dell'alimento.

L'alterazione, negli alimenti, è stata ben definita come la «naturale modificazione degenerativa determinata da un'azione biologica, enzimatica, fisica e chimica insita nell'alimento stesso» [Naso, *Disciplina Pubblicistica ed aspetti tecnici della lotta contro le frodi alimentari, RAS, 1969, II, 1354*], ovvero quale fenomeno spontaneo dipendente da fattori ambientali inidonei alla conservazione degli alimenti dovuti, nella maggioranza dei casi, dall'attività di microorganismi.

In quanto spontanea modificazione dell'alimento, l'alterazione non ha nulla a che vedere con la non genuinità, ed è anzi da essa indipendente, potendo il processo di alterazione egualmente insorgere sia in un alimento genuino che in un alimento non genuino.

Legge 30 aprile 1962, n. 283

## Articolo 5

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

d) insudiciate, invase da parassiti, **in stato di alterazione** o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

## **Legge 12 ottobre 1982, n.753**

**Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea 74/409/EEC riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele.**

## Art. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla seguente legge. Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

**b) HMF non più di 40 mg/kg**

Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179  
Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente  
la produzione e la commercializzazione del miele.

### Caratteristiche del miele

HMF: in genere, tranne miele per uso  
industriale non piu' di 40 mg/kg

**DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179**  
**Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente**  
**la produzione e la commercializzazione del miele**

**Art. 4**

5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele **non corrispondente** all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

**DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004,  
n.179 Attuazione della direttiva  
2001/110/CE concernente la produzione e  
la commercializzazione del miele.**

**Art. 7.**

**1. Sono abrogati la legge 12 ottobre  
1982, n. 753, e successive modificazioni,  
e l'articolo 58 della legge 19 febbraio  
1992, n. 142.**

**Il principio di specialità è  
l'unico legislativamente previsto  
al fine della risoluzione del c.d.  
concorso apparente di norme**



**Come procedere ?**

**Art. 15, D.Lvo 158/2006**

**2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.**

**D.Lvo 158/2006, art. 32**

**4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 2, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.037 euro a 12.394 euro.****

**Terzo esempio**

L'Autorità competente accerta la presenza di 180 mg/Kg di solfiti in gamberi confezionati, non indicati in etichetta.

Come procedere ?

L'uso di queste sostanze nei crostacei è legato principalmente alla prevenzione della c.d. " **melanosi** " o " **annerimento** " o " **black spot** ", che consiste in un'alterazione superficiale causata da un enzima endogeno, la poli-fenolo-ossidasi ( PPO ) che catalizza la fase iniziale del processo di formazione di macchie nere, dando origine a precursori che possono polimerizzarsi spontaneamente e reagire con vari costituenti cellulari formando pigmenti insolubili. Tale enzima resta attivo dopo la morte se i crostacei non vengono congelati o cotti e puo' riattivarsi anche dopo lo scongelamento del prodotto crudo.

Questo tipo di alterazione risulta permanente a causa dell'insolubilità dei pigmenti, per cui, una volta insorta, riduce notevolmente il valore commerciale e l'accettabilità del prodotto da parte del consumatore.

L'azione dei composti solforati si esplica inibendo l'ossidazione dei monofenoli da parte dell'enzima PPO

## BLACK SPOT



Fonte : prof. Aniello Anastasio, Facolta' di Medicina Veterinaria di Napoli

## D.M. 27.02.1996 n° 209

**Allegato XI, parte B: per la conservazione dei crostacei e cefalopodi freschi, congelati e surgelati sono autorizzati:**

- E 220 anidride solforosa
- E 221 solfito di sodio
- E 222 sodio bisolfito
- E 223 metabisolfito di sodio
- E 224 metabisolfito di potassio
- E 226 solfito di calcio
- E 227 calcio bisolfito
- E 228 potassio solfito acido

**dosaggio massimo: 150 mg/Kg ( espressa come  $SO_2$  ) di parte commestibile**

**L'  $SO_2$  ad una concentrazione non superiore a 10 mg/Kg non si considera presente**



**DGA 0,7 mg/Kg di peso corporeo**  
**DL50 1,5 g/Kg di peso corporeo**  
**( OMS )**

## **PERICOLOSITA' DEI SOLFITI**

**L'anidride solforosa è considerata un additivo sicuro, si tratta infatti di un composto naturale, facilmente inattivato dai sistemi di detossificazione endogeni ( enzima solfito-ossidasi ) che la trasforma in solfati, tale conversione avviene durante il passaggio attraverso l'apparato digerente. Nello stomaco , ove il pH è molto basso in fase di digestione, l'ossidazione è molto lenta, mentre risulta assai piu' rapida nell'intestino e nel sangue**

**Tuttavia si stima che i solfiti causano problemi a circa lo 0,05 – 1% della popolazione ( a seconda delle fonti e dei dosaggi ) con un rischio sensibilmente maggiore per gli individui asmatici, nei quali la prevalenza puo' raggiungere il 5 %**

**Negli asmatici, l'anidride solforosa, prodotta nell'apparato digerente, rappresenta uno dei gas piu' efficaci nell'indurre attacchi di broncospasmo; particolarmente a rischio sono anche le persone allergiche all'aspirina**

**Nelle persone “ sensibili “ , i solfiti causano riniti, eczemi, orticaria, dissenteria, nausea, ipotensione**

# Reg. CE 1169/2011

## Considerando 24

Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza

## Articolo 9, Regolamento UE 1169/2011

### Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

---

---

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

---

## Allegato II

### Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

**12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO<sub>2</sub> totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.**

## Articolo 21

### Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:

a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; nonché

b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

## **Art. 5, comma 1, D.Lvo 231/2017**

**1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.**

**Come procedere ?**



## **Art. 5, comma 1, D.Lvo 231/2017**

**1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.**

**“ Salvo che il fatto costituisca reato ”**

## **Clausola di riserva**

**È la stessa legge a risolvere di autorità, prima ancora dell'interprete, il concorso tra più norme incriminatrici, stabilendo la priorità dell'applicazione di una norma rispetto alle altre**

In relazione al loro livello di tassatività, le clausole di riserva si distinguono in:

- Determinate**
- Relativamente determinate**
- Indeterminate**

Le **clausole determinate** sono quelle in cui la norma primaria è individuata in modo specifico con esplicito rinvio all'articolo

Le **clausole relativamente indeterminate** si presentano quando la norma è individuata con formule del tipo " se il fatto non costituisce un più grave reato "

Le **clausole assolutamente indeterminate**, sono quelle in cui il rinvio è privo di qualsivoglia indicazione specifica

**Sono ravvisabili reati nei fatti accertati ?**

- ✓ **art. 5 , lettere d) e g) Legge 283/62**
- ✓ **art. 444 c.p.**
- ✓ **art. 515 c.p.**

# Legge 283/62

Disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

## Articolo 5

**È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:**

(.....)

(.....)

d) **insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;**

(.....)

g) **con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;**

## Articolo 444 codice penale commercio di sostanze nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a cinquantuno euro.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

**SALUTE - Commercio di sostanze alimentari nocive - **Reato di pericolo** -  
Attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica - Necessità.**

**Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'articolo 444 c.p., un reato di pericolo. La sussistenza di detta fattispecie delittuosa postula la necessità che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica.**

**Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità può essere ricavata da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza (Sez. 1, 23.9.2004, n. 41106, Molendino; conf. Sez. 1, 17.1.2007, n. 3532, Valastro). (annulla con rinvio sentenza del 30 aprile 2009 della Corte d'Appello di Napoli). Pres. TERESI - Est. FRANCO - P.M. PASSACANTANDO - Ric. Ba. Al. [CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22 marzo 2011, n. 11500](#)**



**SALUTE - Delitti contro la salute pubblica - Artt. 444 e 452 c.p. - Reati di pericolo "concreto" - Pericolosità delle sostanze - Accertamento.**

In tema di commercio, detenzione o distribuzione per il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato dalle fattispecie previste dall'articolo 444 c.p. e articolo 452 c.p., comma 2, é costituito dalla "salute pubblica", che viene salvaguardata anche attraverso la previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d. "di pericolo concreto", per la cui esistenza é necessario che le sostanze alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica, ma deve essere accertata specificamente a mezzo di strumenti probatori adeguati alle singole sostanze alimentari collegate a sospetto (Sez. 1, 16.10.1996, n. 1367, Grimandi; Sez. 1, 13.5.1992, n. 6930, Turatta). (annulla con rinvio sentenza del 30 aprile 2009 della Corte d'Appello di Napoli). Pres. TERESI - Est. FRANCO - P.M. PASSACANTANDO - Ric. Ba. Al. [CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22 marzo 2011, n. 11500](#)

**SALUTE - Commercio di sostanze alimentari nocive - Elementi costitutivi del reato.**

**Il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive presuppone, quanto all'elemento oggettivo, che le sostanze di cui si vuole fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non deve consistere in un pericolo meramente ipotetico, essendo necessario un pericolo concreto, che deve sussistere al momento della cessione in vendita. L'elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico, ravvisabile nella volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive, con la consapevolezza della loro pericolosità per la salute pubblica (Sez. 1, 16.10.1996, n. 1367, Grimandi; Sez. 1, 18.11.1966, n. 1423, Milone). **In sintesi, ai fini della configurazione del delitto, deve sussistere ed essere provata la pericolosità della sostanza alimentare di cui si vuole far commercio (in qualsiasi momento precedente o contestuale alla cessione del bene), la consapevolezza del pericolo e la volontarietà del commercio.** (annulla con rinvio sentenza del 30 aprile 2009 della Corte d'Appello di Napoli). Pres. TERESI - Est. FRANCO - P.M. PASSACANTANDO - Ric. Ba. Al. [CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 22 marzo 2011, n. 11500](#)**

# **RAPPORTO TRA ART. 444 C.P. E ART. 5 LEGGE 283/1962**

**L' art. 5 della L. 283/1962 ha il fine di garantire la genuinità dei prodotti alimentari e delle bevande**

**L'art. 444 c.p. punisce la condotta che, pur non costituendo contraffazione né adulterazione, mette in pericolo la salute pubblica**

**In altre parole, mentre la norma del c.p. è a presidio diretto della salute pubblica, la legge 283/62 tende a garantire l'igiene della produzione della vendita degli alimenti e, quindi, in modo indiretto a tutelare anche la salute pubblica**

**RAPPORTO DI SUSSIDIARIETA': le due fattispecie, del c.p. e della legge speciale, non concorrono ma la contravvenzione di cui all'art. 5 rimane assorbita nel piu' grave reato di cui al c.p.**

## Articolo 515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque , nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila

**Quale reato si deve  
contestare ?**

**COSA FARE ? QUALI VIOLAZIONI SONO  
DA ADDEBITARE AL PRODUTTORE ?**

**Nel nostro caso si procederà a notificare la  
Procura della Repubblica per violazione art.  
444 c.p. e art. 515 c.p.**

**Per quale motivo ?**

**Il bene giuridico tutelato  
è diverso**

**Nel diritto penale, il bene giuridico è il valore (o l'interesse) tutelato da una fattispecie incriminatrice.**



**Nell'ambito del codice penale, è il Legislatore stesso che, a livello classificatorio, indica il bene giuridico protetto dalle varie norme penali**

# CODICE PENALE

## LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare

Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313)

Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360)

Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401)

Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402-413)

Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)

Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)

Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente (artt. 452 bis-452 quaterdecies)

Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)

Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518)

Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)

Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies)

Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)

[ABROGATO]

Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574 ter)

Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 ter)

Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 bis)

**Art. 515 c.p.**

**Bene giuridico tutelato: lealtà  
commerciale**

**Art. 5, legge 283/62**

**Bene giuridico tutelato: igiene  
delle produzioni alimentari**

**Art. 444 c.p**

**Bene giuridico tutelato: incolumita'  
pubblica**

RAPPORTO TRA ART. 444 c.p., ART. 5 LEGGE 283/62  
ART. 515 c.p. E ART. 9, Reg. CE 1169/2011

Art. 24, legge 689/81

### Connessione obbiettiva con un reato

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

**Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per l'obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge 689/81, resta precluso fino dall'origine ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione ( Cass. Civ.,sez. I, 12 aprile 2000 n° 4638; Cass., Civ., sez. III, 12 maggio 2000 n° 6109; Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 2001 n° 8532 )**

**Cosa si deve intendere per connessione obiettiva tra illecito penale ed uno amministrativo ?**

**La sussistenza della violazione amministrativa deve costituire un necessario antecedente logico per verificare la sussistenza del fatto-reato oggetto del giudizio penale ( Cass., sez. I, 20 dicembre 1996, n° 11397 )**

## IN CONCLUSIONE

Nel nostro caso si procederà a notificare la Procura della Repubblica per violazione art. 444 c.p. e art. 515 c.p., evidenziando che i due reati sono in connessione ex art. 24 della Legge 689/81 con la violazione dell'art.9 del Reg. CE 1169/2011 punito ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lvo 231/2017 con la sanzione amministrativa di 10.000 €

**IMPORTANTE**

**BISOGNA ATTIVARE IL SISTEMA  
RAPIDO DI ALLERTA**



**Quarto esempio**

Nel corso di una ispezione l'A.C. accerta in un allevamento di bovini da carne che i documenti identificativi e le relative marche auricolari di 15 bovini su 50 erano stati contraffatti in quanto appartenenti ad altrettanti animali non piu' presenti in allevamento e che erano stati regolarmente sottoposti a controlli. Il titolare dell'allevamento dichiara di non ricordare la provenienza degli animali.

**Come procedere ?**

**DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58** Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, **relativi all'identificazione e registrazione dei bovini**, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

## Art. 1, D.Lvo 58/2004

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.

## Art.3, D.Lvo 58/2004

2. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il detentore che sposti dall'azienda o introduca nella stessa un animale di cui all'articolo 1, comma 1, **senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto**, ovvero, nel caso di animale di meno di quattro settimane di età il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro per ogni capo

### Art. 3, D.Lvo 58/2004

8. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorita' competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo.

Come procedere ?

**Sono ravvisabili reati nei  
fatti accertati ?**



**Falso per soppressione**

## Art. 490 Codice penale

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute .

In tema di falso per soppressione, dalla formulazione della norma di cui all'art. 490 c.p. si ricava che il legislatore con i termini alternativi "distrugge", "sopprime", "oculta" ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3404 del 16 marzo 2000)

Ai fini della configurabilità del dolo del reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, è sufficiente la sola consapevolezza che l'atto non sarà in grado di adempiere più a quella funzione probatoria di cui era dotato.  
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9080 del 3 luglio 1989)

Ai fini dell'ipotizzabilità del reato di falso per soppressione è sufficiente un'azione idonea cosciente e volontaria; non hanno invece alcuna rilevanza le modalità di realizzazione dell'azione medesima, poiché la scelta di queste, fra le tante possibili, attiene alle motivazioni interne del soggetto, le quali restano al di fuori dello schema tipico e degli elementi essenziali del reato. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4946 del 28 maggio 1984)

Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece è richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. ([Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2658 del 19 marzo 1993](#))

## Ratio Legis

Il legislatore, secondo la dottrina maggioritaria, con l'art. 490 cp ha voluto tutelare la fede pubblica, relativamente alla conservazione degli atti veri.

Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli. ([Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17979 del 19 aprile 2013](#))



Sono configurabili, e concorrono tra loro, i reati di contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) e falso per soppressione di certificati commesso da privato (artt. 477, 482 e 490 c.p.), nella condotta di chi, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente «passaporto» cartaceo, attestanti l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari, asporti il suddetto marchio per applicarlo, abbinandolo al relativo «passaporto» ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli. ([Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20999 del 4 maggio 2004](#))

## Art. 4. D.Lvo 58/2004

### *Accertamento violazioni e sanatoria*

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

Solo.....

## **Art. 3, D.Lvo 58/2004**

**11. Il detentore che ometta di presentare entro due giorni dalla scoperta denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero dei marchi auricolari in proprio possesso, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro.**



Grazie dell'attenzione